

COMUNE URZULEI

REGOLAMENTO BARRACELLARE

INTEGRATO AGLI ARTI. 16-20

ART. 1

Costituzione

E' costituita nel Comune di URZULEI una Compagnia Barracellare organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della L.R. 15.07.1988, n. 25, e sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

La Compagnia Barracellare ha sede legale presso LA SEDE
MUNICIPALE

ART. 2

Composizione

Il numero complessivo dei componenti la Compagnia nonché il numero degli ufficiali e dei graduati verrà determinato con deliberazione del Consiglio Comunale e, in ogni caso, non potrà essere inferiore alle 10 unità «1».

ART. 3

Durata

La Compagnia è costituita tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre e dura in carica 3 anni a far data dalla effettiva immissione in servizio ai sensi dell'art. 13 nn. 1 e 5 L.R. 25/88 e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio verificandosi le condizioni previste dall'art. 9 n. 2 L.R. 25/88, e prorogata ai sensi dell'art. 9 n. 3

ART. 4

Funzioni

La Compagnia svolge le funzioni previste all'art. 2 L.R. n. 25/88; le stesse devono essere svolte nell'ambito territoriale indicato dall'art. 3 L.R. citata «2».

ART. 5

Requisiti

La costituzione della Compagnia avviene nel rispetto del principio del volontariato.

I requisiti richiesti per far parte della Compagnia sono previsti agli artt. 11, 15 e 16 L.R. n. 25/88.

Nella nomina dei Barracelli è requisito preferenziale l'essere proprietario di beni oggetto di tutela da parte della Compagnia «3» «4».

ART. 6
Capitano

Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare il capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al Segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca il capitano è sostituito dall'Ufficiale più anziano.

ART. 7
Ufficiali e graduati

Gli ufficiali ed i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia, riuniti in assemblea, per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza del Segretario comunale che redigerà verbale.

ART. 8
Barracelli - Servizio

I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

Quando per giustificati motivi un barracello dovrà assentarsi dalla residenza, o sarà impedito, dovrà informare il Capitano che prenderà nota delle assenze e provvederà a sostituirlo nel turno di servizio con altro barracello.

I barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, né farsi sostituire anche momentaneamente.

ART. 9

Distintivi e patente

I barracelli in servizio dovranno essere sempre muniti dei distintivi e della patente ai sensi del Decreto N. 1534 del 17.10.1988 dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.

In servizio essi dovranno sempre tenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici.

ART. 10

Segretario - nomina e funzioni

La procedura di nomina e le funzioni del Segretario della Compagnia sono quelle indicate dall'art. 16 della L.R. 15/7/1988. Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa ricostituibile per le spese minute e per l'ordinaria amministrazione per un importo non superiore alle Lit. 500.000 (diconsi lire CINQUECENTOMILA)

ART. 11

Registri

Il Segretario deve eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento della gestione e tenere in perfetto ordine i seguenti registri:

- 1) Registro del personale nel quale dovranno essere giornalmente annotati:

- a) le pattuglie comandate in servizio;
 - b) le zone da sorvegliarsi;
 - c) le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte.
- 2) Registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio.
 - 3) Registro dei danneggiati e dei danneggianti.
 - 4) Registro delle tenture.
 - 5) Registro delle notifiche.
 - 6) Registro degli imputamenti.
 - 7) Registro delle udienze barracellari.
 - 8) Registro-giornale cassa.

I registri prima di essere messi in uso dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce all'ultimo foglio.

ART. 12

Il segretario presenterà al Sindaco, ad ogni richiesta, i registri barracellari e li depositerà nell'archivio comunale almeno 30 giorni dopo ultimata la gestione.

ART. 13

Il segretario è tenuto ad osservare l'orario di ufficio che verrà fissato dal capitano in relazione alle esigenze stagionali.

Nei periodi di raccolta e di vendemmia il servizio dovrà essere garantito anche nelle ore pomeridiane.

Ha infine l'obbligo di rilasciare dietro richiesta scritta degli interessati, copia degli atti contenuti nei registri mediante la percezione di Lit. 1.000 (MILLE) per ogni pagina .

ART. 14

Contabilità

La gestione contabile e amministrativa della Compagnia è regolata dalle norme dettate dall'art. 17 L.R. 15.7.1988, n. 25.

I fondi della Compagnia devono essere depositati nello stesso istituto di credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune. Il relativo libretto dovrà essere intestato alla Compagnia barracellare con la indicazione dell'esercizio cui si riferisce. Tutti gli introiti inerenti acconti, assicurazioni, danni ecc. saranno incassati direttamente dal tesoriere dietro rilascio di reversale a firma congiunta del Capitano e del Segretario, oppure ricevuti dal Segretario che dovrà rilasciare regolare ricevuta, e quindi versati, con reversali a firma congiunta, in Tesoreria, entro il giorno feriale successivo a quello di riscossione.

Mentre eventuali contributi regionali, comunali, ecc. dovranno versarsi direttamente, tramite reversale, in Tesoreria. Parimenti i pagamenti dovranno effettuarsi con mandati a firma congiunta.

ART. 15

Rendiconto

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare al Sindaco un rendiconto contabile in triplice copia sull'attività svolta ai sensi dell'art. 17 comma 6° della L.R. n. 25/88.

Una copia del rendiconto deve essere tramessa a cura del Comune, all'Assessorato Regionale competente, un'altra rimane depositata nell'archivio comunale, la terza resta alla segreteria barracellare.

ART. 15/~~BIS~~ ENTRATE

Le entrate della Compagnia, oltre a quelle indicate nell'art. 17 della L.R. 25/ 88, sono costituite, altresì, da:
50% dalle sanzioni amministrative riscosse per le infrazioni ai regolamenti comunali accertati dalla Compagnia.

ART. 16

Ripartizione utili

Nel rispetto di quanto disposto dall'art.18 L.R. N°25/88, gli utili della Compagnia vengono così ripartiti:

- L'80% (ottantapercento) ai componenti - senza distinzione di grado ovvero di qualifica - diviso per numero delle ronde effettuate da ciascuno di essi;
- Del restante 20% (ventiperceto) il 10% (diecipercento) viene attribuito al Capitano a titolo di indennità di carica e il 10% diviso tra i Barracelli aventi qualifica di Ufficiali;

ART. 17

Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti la Compagnia sono stabilite dall'art. 23 della L.R. 15/7/1988 n. 25 e segg.

La sanzione pecuniaria viene fissata in Lit. 50'000
(CINQUANTAMILA) per la prima volta, in Lit. 100'000 (CENTOMILA) per la seconda e dovrà essere versata al segretario entro le ventiquattro ore dalla sua applicazione.

Le sanzioni riscosse verranno equiparate alle entrate di cui all'art. 17 L.R. 25/88 3° comma punto 5 e ripartito, a fine esercizio, fra tutti i barracellari esclusi quelli oggetto di provvedimenti disciplinari.

ART. 18
Dimissioni

Durante l'esercizio barracellare nessun membro della Compagnia potrà dimettersi senza giustificato motivo, riconosciuto dalla Compagnia e dalle competenti autorità amministrative. Se il motivo non sarà ritenuto valido, il dimissionario perderà ogni diritto sugli utili della Compagnia.

ART. 19
Servizio notifica

Il servizio di notifica semplice viene disimpegnato dal messo comunale, per ogni notifica, con rivalsa verso le parti ed in tutti i casi in cui l'atto del messo sia espressamente richiesto dalla legge, sempre che la notifica sia effettivamente dal messo eseguita.

ART. 20
Denuncia beni

Entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia e per gli anni successivi entro il 30 aprile di ogni anno, tutti gli interessati sono in obbligo di presentare la denuncia dei beni di cui all'art. 35 R.D. n. 403/1898. Questa deve essere redatta e firmata in doppio originale, uno dei quali, sottoscritto dal segretario, verrà restituito al denunciante.

E' obbligatoria entro i termini di cui al 1° Comma, ai fini dell'Assicurazione la denuncia dei seguenti beni:

BENI IMMOBILI:

- 1) Fondi rustici non recintati e coltivati, di qualsiasi coltivazione si tratti e comprese le piantagioni di qualsiasi genere, privi di custode permanente;
- 2) Fabbricati rurali, privi di un custode permanente;

ANIMALI: BOVINI - EQUINI - ASINI - SUINI - Tenuti nell'agro del Comune di Urzulei;

E' facoltativa la denuncia per l'Assicurazione degli OVINI e CAPRINI; La denuncia di Assicurazione deve essere sottoscritta dal legittimo proprietario giusta Regolamento Prevenzione Abigeato;

Trascorso detto termine e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi fino alla data degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari.

Le denunce d'ufficio debbono essere effettuate entro giorni 120 (centoventi) dall'inizio della gestione e cioè dalla data di immissione in servizio.

Trascorso questo termine la Compagnia non ha alcun diritto di applicare le penali di cui ai commi seguenti e risponde egualmente dei danni verso i proprietari che presenteranno comunque la denuncia.

Per ciascun accertamento d'ufficio dei beni soggetti ad assicurazione obbligatoria secondo l'annessa tariffa, in caso di omessa denuncia da parte dell'interessato, è dovuta alla Compagnia a titolo di rimborso delle spese di accertamento la sopratassa del 20% sull'importo dell'intera denuncia.

Tale sopratassa sarà del 10% per coloro che presenteranno la denuncia dopo scaduto il termine prefisso ma prima che si addivenga all'accertamento d'ufficio.

ART. 21

Ricorsi

Contro le denunce d'ufficio effettuate dalla Compagnia è consentito ricorrere ai sensi dell'art. 4 comma 3° della L.R. 15/7/1988, n. 25, entro 15 giorni dalla notifica⁽¹⁰⁾.

ART. 22

Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce nonché l'orario d'ufficio.

ART. 23

Le tariffe di assicurazione, nonché le indennità sono stabilite con deliberazione del C.C. all'inizio della gestione e potranno essere adeguate ogni tre anni, con le modalità, di cui all'art. 20 L.R. 25/88.

Chi assicura il bestiame dovrà dimostrare di essere il legittimo proprietario, esibendo, a richiesta, il bollettino di proprietà a norma del regolamento Abigeato .

ART. 24

Furti e danneggiamenti di bestiame

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti alle colture ed al bestiame assicurati.

Nel periziare questi ultimi danni si terrà conto se il bestiame è curabile o meno e se il danno produce una deformità permanente.

Se il proprietario ricava dalla vendita dell'animale una somma inferiore al valore assicurato la Compagnia lo rifonderà della differenza. In ogni caso il proprietario non dovrà percepire, da parte della Compagnia, una somma maggiore del valore assicurato.

In caso di morte, quando si possa accertare che essa è avvenuta per causa naturale, la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

ART. 25

Denuncia - Esenzione

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della L. 2.8.1967, n. 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

10

11

ART. 26

Il segretario riceverà le denunce e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tariffe pagate.

Contestualmente alla denuncia, deve essere versata la tariffa di assicurazione stabilita.

ART. 27

Denunce infedeli

La Compagnia può, durante l'esercizio, riesaminare le denunce fatte ed invitare i denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.

Se il denunciante, così invitato, provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, sarà applicata una sanzione pari al 5 % rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.

In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata la sanzione corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.

ART. 28

Variazioni di coltura

I proprietari sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di tre giorni le variazioni di coltura che avvengono durante l'anno.

ART. 29

Denuncia danni e furti

Le denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto, devono essere fatte immediatamente e se trattasi di colture non oltre le 24 ore dalla loro scoperta.

In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

Il segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

ART. 30

Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati per il risarcimento dei danni e per furti, saranno corrisposte a fine esercizio annuale.

ART. 31

Bestiame errante

La Compagnia ha facoltà di sequestrare il bestiame che si trova errante o incustodito nelle campagne e nelle proprietà altrui. Del sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco.

ART. 32

Pascoli - Autorizzazioni

E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui depasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.

Per i pascoli dati in concessione il proprietario deve rilasciare apposita autorizzazione che, vistata dalla Compagnia, dovrà essere esibita dal conducente il bestiame, a richiesta dei barracelli.

Tale autorizzazione deve indicare con precisione la località, l'estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.

ART. 33

In ogni caso di accertamento di danno o di furto nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di 3 giorni a partire dal momento dell'accertamento.

ART. 34

Bestiame forestiero

E' facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di Lit. 1000 a capo minuto e Lit. 2.000 a capo grosso.

Tale deposito cauzionale verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo accertato che non siano stati commessi danni.

ART. 35

Periti e arbitrato

La valutazione dei danni e le perizie sono regolate dall'art. 21 L.R. n. 25/99.

Gli esperti, qualora concordi, presentano immediatamente apposito cartellino di avvaloramento dei danni sottoscritto da entrambi.

Qualora gli esperti non siano concordi, le parti hanno 15 giorni di tempo, a partire dalla data di denuncia del danno, per chiedere l'intervento arbitrale, trascorsi i quali l'azione non è più proponibile⁽¹²⁾.

ART. 36

Per quanto non disposto nel presente regolamento si dovranno osservare le disposizioni di legge, regolamenti e circolari in vigore per l'istituzione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia stessa.

Comune di ...
UFFICIO DI PUBBLICAZIONE
In data ...
atto o ...
16.X.90 al 31.X.90
Dipartimento ... 18 Dic 1990



[Handwritten signature]
L. MEDICI COMUNALE